



PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
IN MATERIA DEONTOLOGICA
PRINCIPI GENERALI

* * *

28 novembre 2016

Alla luce del combinato disposto dell'art. 18 L.P. e dell'art. 6 C.D.F., non versa in situazione di incompatibilità l'avvocato che assuma la qualifica di socio accomandante all'interno di una società in accomandita semplice, a nulla rilevando in tal caso l'oggetto sociale di quest'ultima.

* * *

5 dicembre 2016

E' consentito all'avvocato chiedere direttamente al proprio assistito il compenso inerente all'attività professionale di natura stragiudiziale, dal momento che detta attività non è, di regola, ammessa al patrocinio a spese dello Stato disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del d.p.r. 30/05/2002 n. 115. Ove tuttavia si tratti non di attività stragiudiziale in senso proprio ma di attività strumentale o complementare alla successiva attività processuale, o comunque teleologicamente connessa al giudizio, è vietato all'avvocato chiedere e percepire compensi o rimborsi, a qualunque titolo, dall'assistito che sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato; a tal fine, non rileva il fatto che l'attività teleologicamente connessa all'azione giudiziaria sia svolta prima o dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi dare unicamente rilievo al carattere strumentale o complementare di detta attività in relazione a quella di natura processuale.

* * *

9 gennaio 2017

Alla luce del combinato disposto degli art. 2233 cod. civ. e art. 13.6 L.P., la liquidazione delle spese legali da parte del giudice a carico della parte soccombente in misura inferiore rispetto a quella indicata nella nota spese giudiziale depositata dal legale della parte vittoriosa redatta secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 non è vincolante per il legale della parte vittoriosa medesima, al quale è consentito di richiedere al proprio assistito, anche in assenza di preventiva pattuizione scritta, il pagamento del maggior importo indicato in nota spese giudiziale.

* * *

6 febbraio 2017

L'art. 133 d.p.R. 115/2002 preclude la liquidazione delle spese processuali in capo alla parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio, disponendo che tali spese debbano essere liquidate in favore dello Stato, in quanto è lo Stato a sostenere i costi per la difesa in giudizio.

* * *



13 marzo 2017

La partecipazione di un iscritto ad una società semplice agricola (condizione assimilabile a quella di piccolo imprenditore agricolo) non è, astrattamente, d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'impresa si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Tale attività è invece chiaramente incompatibile con la professione forense laddove debba escludersi il carattere agricolo dell'impresa stessa (come nel caso in cui essa consista nella lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti principalmente da terzi, o comunque abbia una spiccata vocazione commerciale), prevalendo pertanto la caratteristica di "impresa commerciale" esclusa dall'art.18 co 1 lett. b) della legge professionale forense.

* * *

3 aprile 2017

L'attività di consulenza legale stragiudiziale svolta per conto e alle dipendenze di un datore di lavoro (c.d. giurista d'impresa), pur legittima e prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 247/2012, è incompatibile con l'iscrizione all'albo degli avvocati, prevalendo, nel caso specifico, il disposto della norma dell'art. 18, comma unico, lett. d) della medesima legge, ove si prevede che "la professione di avvocato è incompatibile ... d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

* * *

15 maggio 2017

L'esercizio della professione forense non è compatibile con la qualifica di socio di una società semplice esercente attività di impresa agricola che svolga una qualsivoglia attività di natura commerciale, quale l'esercizio di attività di agriturismo ovvero la commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati.

* * *

Non è incompatibile con l'iscrizione all'albo l'attività di insegnamento nella scuola elementare per coloro che fossero già iscritti all'albo all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge professionale e che avessero conseguito in precedenza il titolo abilitante all'insegnamento.

* * *

26 giugno 2017

Il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può chiedere il pagamento dei propri compensi direttamente alla parte assistita che abbia rinunciato e chiesto la revoca dal beneficio e, qualora la rinuncia non sia motivata da variazioni reddituali e abbia quindi valore retroattivo, potrà chiedere i compensi per l'intera attività svolta. Dovrà tuttavia necessariamente attendere che il magistrato procedente provveda sull'istanza di revoca, ai sensi dell'art. 136 del dpR 115/2002.